



CERT Cassa Edile
Regionale
Toscana

C.E.R.T. Cassa Edile Regionale Toscana

via Valdipesa 6/7 – 50127 Firenze

tel. 055 - 4476126 / 4476127 fax. 055 - 4487517

http: www.cert.toscana.it e-mail: cert@cert.toscana.it

REGOLAMENTO

AMMINISTRATIVO e delle PRESTAZIONI

in vigore dal 1° AGOSTO 2015

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

pag. 2 artt. da 1 a 18

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

pag. 6

CAPO 1 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI

pag. 6 artt. da 1 a 05

CAPO 2 – PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

pag. 8 artt. da 1 a 17

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 01 – ADESIONE

Possono aderire alla C.E.R.T. tutte le Imprese che applicano i CCNL del settore edile (Industria, Artigianato, Piccola e Media Impresa, Cooperazione).

Le Imprese edili per iscriversi alla CERT sono tenute a:

- Presentare domanda scritta;
- Sottoscrivere l'atto di adesione;
- Consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato" attestante l'iscrizione dell'Impresa, ovvero il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- Consegnare la denuncia nominativa dei lavoratori occupati relativa al primo mese di iscrizione, unitamente ai documenti suddetti.

La domanda di iscrizione deve essere effettuata entro la scadenza del termine di pagamento di cui all'art. 4, relativo alla data di decorrenza della medesima iscrizione.

L'accettazione della iscrizione è subordinata alla presentazione di tutti i documenti sopra indicati.

Non saranno accettate iscrizioni retroattive.

ART. 02 – ANAGRAFE E POSIZIONI

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, da redigersi in modo telematico attraverso il collegamento al sito www.cert.toscana.it, deve essere fatta pervenire alla CERT entro il 30° giorno dalla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce.

Presso la C.E.R.T. sono istituite l'anagrafe dei datori di lavoro e l'anagrafe dei Lavoratori.

I modelli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte da parte del datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. Gli Imprenditori sono responsabili degli errori ed omissioni in cui siano incorsi nella compilazione dei moduli.

ART. 03 – ACCANTONAMENTO E CONTRIBUZIONE

Le imprese iscritte devono versare alla C.E.R.T., in conformità dei C.C.N.L. e dei Contratti Collettivi Regionali Integrativi di Lavoro, i seguenti importi percentuali da calcolarsi sulla base imponibile costituita da: P.B. (paga base), I.C. (indennità di contingenza o sostitutivi), I.T.S. (indennità territoriale di settore) ed E.E.T. (elemento economico territoriale), E.D.R. eventuale superminimo, indennità per i caposquadra, altri emolumenti:

- a) ritenuta del 14,20% che rappresenta la percentuale netta rispetto all'accantonamento lordo del 18,50% per ferie e gratifica natalizia.

Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso il 4/11.

Alla CERT deve inoltre essere versata la seguente contribuzione:

	TOTALE	a carico Lavoratore	a carico Impresa
b) Gestione	2,540 %	0,410 %	2,130 %
c) Formazione e Sicurezza	0,800 %		0,800 %
d) APEO	3,600 %		3,600 %
e) Vestiario	0,500 %		0,500 %
g) Quota Adesione Contrattuale Nazionale	0,356 %	0,178 %	0,178 %
h) Quota Adesione Contrattuale Territoriale	0,964 %	0,482 %	0,482 %
i) RLST	0,100 %		0,100 %
l) Lavori Usuranti	0,100 %		0,100 %
TOTALE	8,960 %	1,070 %	7,890 %

Gli importi percentuali suddetti sono in vigore dal 1 Ottobre 2014. Tali importi percentuali possono essere modificati, mediante accordo sindacale sottoscritto dalle PP.SS. costituenti la C.E.R.T.

ART. 04 – DENUNCE MENSILI OPERAI OCCUPATI

I versamenti di cui all'Art. 3 devono essere effettuati a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nei termini previsti dall'Art. 5 del presente regolamento.

In caso di cessazione o di sospensione temporanea della attività, ovvero non abbia comunque avuto lavoratori alle proprie dipendenze, l'Impresa è tenuta a darne comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, mail, P.E.C.) alla C.E.R.T. utilizzando l'apposito modulo, indicando il periodo interessato. Analogamente deve procedere per comunicare la ripresa dell'attività.

ART. 05 – VERSAMENTO

Le Imprese devono effettuare il versamento mensile dell'accantonamento, dei contributi e delle quote di adesione contrattuale previsti dall' art.3 del presente regolamento entro e non oltre la fine del mese successivo al mese di competenza oggetto della denuncia.

ART. 06- IMPUTAZIONE DEI VERSAMENTI

Se l'Impresa non esegue, in tutto od in parte, i versamenti entro i termini di cui all'ART. 05, le somme versate dopo tali scadenze sono imputate a soddisfare le singole mensilità, iniziando dalla più remota.

Nel caso che il pagamento tardivo copra per intero una mensilità specificata, tale pagamento sarà imputato a tale mensilità.

ART. 07 - INADEMPIENZE

La CERT, in caso di morosità delle Imprese, invia alle stesse una lettera di invito ad effettuare il versamento entro e non oltre sei giorni dalla data della lettera medesima. Ove le Imprese morose non provvedano a regolarizzare entro il termine di cui sopra, la CERT affida ai propri Legali l'incarico di procedere al tentativo di conciliazione obbligatorio, inviando la comunicazione per conoscenza anche alle stesse Imprese morose. Le Imprese sono tenute ad effettuare il versamento direttamente al Legale proponente il tentativo di conciliazione. In caso che la morosità persista, decorsi i termini per il suddetto tentativo di conciliazione, i Legali richiedono giudizialmente alle Imprese morose il versamento dell'importo relativo al mese cui si riferisce il periodo di paga, ovvero il versamento di un importo uguale a quello corrisposto in occasione dell'ultimo pagamento mensile, salvo conguaglio, in ogni caso oltre alle penalità dovute a norma dell'art 8 del presente Regolamento. Le Imprese che abbiano ricevuto la lettera per il tentativo di conciliazione da parte del Legale della CERT, e che per ipotesi abbiano effettuato il versamento tramite banca, anziché al Legale, non possono opporre alcunché se contro di esse si procederà giudizialmente, nonostante il già avvenuto pagamento, ove non abbiano dato prova al Legale procedente, mediante invio di una raccomandata A.R., dell'avvenuto pagamento.

Qualora le azioni di recupero dei crediti non possono andare a buon fine, per applicare a tutti gli effetti il decreto legislativo 273/2003 in riferimento alla Responsabilità Solidale negli appalti, la CERT ,dopo aver informato l'azienda morosa delle procedure che intende mettere in atto, invierà la stessa richiesta di regolarizzazione ai responsabili in solido invitandoli a regolarizzare la posizione debitoria dell'azienda morosa. Se anche tale tentativo di recupero con i responsabili in solido non è esaustivo per la morosità dell'azienda, la CERT procederà nelle azioni di recupero tramite i propri Legali anche verso i responsabili in solido con le stesse modalità e regole delle aziende morose.

ART. 08 – INTERESSI MORATORI

In caso di versamento tardivo, ed anche se è stata intrapresa azione giudiziaria, si applicano sulle somme dovute la clausola penale risarcitoria di cui agli artt. 1382 e 1383 del Codice Civile nella misura e con le modalità di calcolo degli Interessi di Mora al tasso corrente.

ART. 09 VERSAMENTI IN RITARDO

I versamenti effettuati in ritardo, rispetto al termine stabilito dal precedente art. 5 non vengono accettati dalla CERT se non risultano comprensivi delle penalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento, in ogni caso la CERT per la mancanza di pagamento delle penalità non emetterà DURC negativo e richiederà tale integrazione tramite PEC.

ART. 10 COMUNICAZIONE AVVENUTA CESSAZIONE

Nel caso che le imprese abbiano cessato o sospeso temporaneamente l'attività, ovvero non abbiano, comunque, avuto lavoratori alle proprie dipendenze, sono tenute a darne comunicazione alla CERT a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, mail, P.E.C.) entro la scadenza della presentazione della Denuncia mensile dei Lavoratori.

ART 11 INADEMPIENZE E RICORSI GIUDIZIARI

Nel caso di imprese inadempienti che, a seguito delle azioni giudiziarie di cui all'art. 7 del presente Regolamento, subisca almeno due esecuzioni totalmente negative o si sia resa irreperibile all'atto delle notificazioni dell'Ufficiale Giudiziario o col suo comportamento attivo o omissivo – mancanza di denunce nominative nonché qualsiasi altro impedimento a procedere – abbia reso impossibile il recupero dei crediti la CERT provvede alla cancellazione d'ufficio di dette Imprese a decorrere dal mese in cui si manifesta per la seconda volta tale impossibilità.

La CERT deve darne tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo (fax, mail, P.E.C.) all'impresa ed ai lavoratori. Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.

Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazione ordinaria.

ART 12 CANCELLAZIONE D'UFFICIO

Nel caso che l'Impresa nuova iscritta non provveda a partire dal 2° mese di iscrizione ad inviare le denunce nominative, la CERT trascorsi due mesi provvede alla cancellazione d'ufficio della posizione della stessa impresa che, per iscriversi nuovamente alla CERT, dovrà ripresentare la documentazione di cui all'art. 1 e regolarizzare i precedenti periodi di morosità.

La CERT deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'impresa ed ai lavoratori.

Per conoscenza devono essere informate le Parti Sociali con comunicazione per posta ordinaria.

ART. 13 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Gli importi dovuti dalla C.E.R.T. per Ferie, Gratifica Natalizia ed A.P.E.O., sono corrisposti, rispettivamente, entro il 15 giugno, il 15 dicembre ed il 15 aprile, a ciascun lavoratore mediante il modo da lui direttamente comunicato alla cassa Edile, per l'importo corrispondente a quello accantonato in suo favore, al netto di spese ed eventuali trattenute per comunicazioni.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate almeno 30 gg. Prima della data di erogazione a mezzo degli appositi moduli.

ART. 14 - ANTICIPAZIONE

Su richiesta scritta del lavoratore avente diritto, e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, può farsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme di relativa pertinenza versate dalle Imprese.

ART. 15 – CERTIFICAZIONI LIBERATORIE

Su richiesta scritta dell'Ente Pubblico appaltante o dell'Impresa, la C.E.R.T. è tenuta al rilascio di una dichiarazione attestante l'iscrizione e/o la regolarità contributiva dell'Impresa riferita al periodo di esecuzione dei lavori, con modulistica elaborata dalle parti. La CERT verifica in base alla documentazione in proprio possesso la posizione dell'Impresa e rilascia o no la certificazione liberatoria.

ART. 16 – INFORMAZIONI ALLE PP.SS.

Le Parti Imprenditoriali e Sindacali costituenti la C.E.R.T. hanno diritto a richiedere informazioni attinenti la gestione ed i dati della C.E.R.T. stessa per il tramite dei loro rappresentanti.

ART. 17 – ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE

Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le disponibilità della gestione, potrà deliberare a favore dei lavoratori dipendenti delle Imprese iscritte alla CERT, forme di assistenza con Prestazioni Extra-Contrattuali. Le Prestazioni Extra-Contrattuali sono definite dalle PP.SS. presenti in CERT mediante accordo sindacale.

Per ottenere l'assistenza in una qualsiasi delle forme previste dalla C.E.R.T., gli aventi diritto debbono presentare domanda scritta su modelli elaborati dalla C.E.R.T., nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta per ogni prestazione.

ART. 18 – NORME FINALI

Quanto non previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato con delibere del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

CAPO 1 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La C.E.R.T., in accordo con i disposti dei C.C.N.L. del settore edile vigenti, eroga le seguenti prestazioni contrattuali nei confronti dei Lavoratori iscritti per i quali ricorrano le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle prestazioni i Lavoratori iscritti presso la C.E.R.T., alle dipendenze, al momento della erogazione, di Imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e quant'altro previsto dal Regolamento Amministrativo.

Nel caso in cui l'Impresa sia inadempiente, la prestazione in parola verrà sospesa fino a che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione contributiva. Solo allora la prestazione verrà erogata al Lavoratore.

ART. 01 - G.N.F. GRATIFICA NATALIZIA E FERIE

Modalità di rimborso dell'accantonamento a favore dei Lavoratori.

Nei mesi di Giugno e di Dicembre di ciascun anno viene effettuato il rimborso ai Lavoratori delle somme accantonate mensilmente a loro favore, rispettivamente come segue:

GIUGNO	(Gratifica Ferie)	accantonamenti periodo ottobre – marzo
DICEMBRE	(Gratifica Natalizia)	accantonamenti periodo aprile – settembre

L'accantonamento mensile è pari al 14,20% del salario e viene restituito a mezzo bonifico bancario o domiciliato postale.

Il Bonifico è accompagnato da un prospetto nel quale sono riepilogati:

- gli importi di ciascun mese cui esso si riferisce;
- le ore lavorate, di malattia e/o di infortunio suddivise per mese;
- altre anticipazioni se presenti.

Nel caso in cui il Bonifico non andasse a buon fine occorre mettersi in contatto con gli uffici C.E.R.T. per conoscere le procedure da attivare e la sua eventuale riemissione.

L'anticipazione dei pagamenti rispetto alle date previste può avvenire solamente se il lavoratore cessi il suo stato di edile, dietro richiesta scritta da inoltrare alla CERT, e cioè per:

- passaggio a datore di lavoro non edile;
- cessazione di attività per invalidità o vecchiaia;
- espatrio all'estero;
- chiamata alle armi;
- decesso dell'iscritto.

ART. 02 - A.P.E. ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Ogni anno entro il 15 aprile viene controllata la posizione del lavoratore in merito al suo ammontare di ore accantonate, per verificare se nel biennio precedente (dal mese di settembre immediatamente precedente sino al mese di ottobre di due anni prima) egli ne abbia maturate **almeno** 2.100 fra lavorate, di malattia o di infortunio premessi sindacali.

In caso positivo, si liquiderà un Bonifico nel mese di aprile di ciascun anno, il cui importo è ottenuto moltiplicando le sole ore lavorate nel periodo ottobre – settembre immediatamente precedente per appositi

coefficienti proporzionali sia alla qualifica che al grado di anzianità professionale raggiunto dal Lavoratore. A tal fine il Lavoratore proveniente da altra Cassa Edile dovrà richiedere a tale Cassa un attestato comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile maturata, e provvederà a far pervenire tale attestato alla C.E.R.T.

ART 03 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Adempimenti delle Imprese.

Denuncia di inabilità al lavoro.

L'Impresa è tenuta a redigere l'apposito modulo di denuncia, predisposto dalla C.E.R.T., per ogni Lavoratore inabile al lavoro, ed a trasmetterlo alla C.E.R.T. entro la fine del mese successivo all'evento.

Documentazione d allegare alla denuncia.

Con la prima denuncia allegare:

- copia della denuncia presentata all'I.N.A.I.L.;
- copia del certificato iniziale di prognosi rilasciato dall'I.N.A.I.L.;
- copia dei certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso;
- copia della busta paga.

Con le eventuali denunce intermedie:

- copia dei certificati medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso;
- copia della busta paga.

Con la denuncia finale di guarigione:

- copia dei medici a copertura dell'intero periodo di inabilità per il quale si richiede il rimborso;
- copia del prospetto finale di liquidazione rilasciato dall'I.N.A.I.L.;
- copia della busta paga.

Il rimborso avverrà a mezzo bonifico bancario entro 60 gg. dalla data di ricezione della denuncia di fine evento.

ART. 04 - MALATTIA GENERICA

Adempimenti delle Imprese.

Denuncia di inabilità al lavoro.

L'Impresa è tenuta a redigere l'apposito modulo di denuncia, predisposto dalla C.E.R.T., per ogni Lavoratore inabile al lavoro, ed a trasmetterlo alla C.E.R.T. entro la fine del mese successivo all'evento.

Documentazione d allegare alla denuncia.

Con la denuncia allegare:

- copia dei certificati medici a copertura dell'intero periodo di malattia per il quale si chiede l'integrazione;
- copia del certificato di guarigione per riammissione al lavoro;
- copia della busta paga.

Il rimborso avverrà a mezzo bonifico bancario entro 60 gg. dalla data di ricezione della denuncia di fine evento.

VERRANNO SOSPESSE LE DENUNCE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SOPRA INDICATA, IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE. LE IMPRESE SONO RESPONSABILI DEGLI EVENTUALI ERRORI E/O OMISSIONI. VERRANNO SOSPESSE LE RICHIESTE A FRONTE DELLE QUALI NELLA DENUNCIA MENSILE NON SONO INDICATI I RELATIVI ACCANTONAMENTI.

ART. 05 – C.I.G.O. APPRENDISTI

In accordo con i disposti dei CCNL dell'edilizia (Industria, Artigianato, Piccola e Media Impresa e Cooperazione) è disposta una Prestazione denominata **RIMBORSO C.I.G.O. APPRENDISTI**, che intende far beneficiare i lavoratori apprendisti di un trattamento analogo a quello di Cassa Integrazione Guadagni spettante agli operai.

La prestazione è destinata agli apprendisti sospesi dal lavoro per eventi metereologici (pioggia, freddo, gelo, neve) nel caso che la sospensione dal lavoro sia di almeno 8 ore.

Per finanziare tale prestazione le imprese dovranno versare alla Casa Edile un contributo per i soli apprendisti in forza fissato nella misura del:

1,00% per gli apprendisti assunti con CCNL ARTIGIANATO

0,30% per gli apprendisti assunti con CCNL INDUSTRIA, P.M.I., COOPERAZIONE

Il Rimborso della prestazione CIGO viene effettuato solo se l'apprendista risulta essere iscritto alla Cassa Edile al momento della sospensione e se la ditta, al momento della erogazione del rimborso, risulta essere in regola con il versamento del contributo C.I.G.O. e dei versamenti dovuti alla Cassa Edile.

Operativamente sarà l'impresa che provvederà a corrispondere all'apprendista sospeso una somma pari a quella che ricevono gli operai messi in cassa integrazione (80% della paga, e comunque entro i massimali previsti dall'INPS).

L'impresa potrà poi chiedere il rimborso alla Cassa Edile non prima di aver ricevuto dall'INPS l'autorizzazione alla cassa integrazione per gli operai occupati nel cantiere dove era occupato l'apprendista.

L'impresa dovrà comprovare l'avvenuta autorizzazione da parte dell'INPS alla cassa integrazione per gli operai occupati e l'avvenuta corresponsione all'apprendista della somma anticipata producendo copia della busta paga.

Nell'ipotesi in cui l'impresa dichiara di avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento, In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato e la busta paga dell'apprendista.

CAPO 2 - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

La C.E.R.T. compatibilmente con le disponibilità d'esercizio, effettua le seguenti prestazioni Extra-Contrattuali nei confronti dei Lavoratori iscritti per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime.

Hanno diritto alle prestazioni – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i Lavoratori iscritti presso la C.E.R.T., alle dipendenze, al momento della richiesta, di Imprese che siano in regola con il versamento dell'accantonamento, dei contributi e quant'altro previsto dal Regolamento Amministrativo.

Nel caso in cui l'Impresa sia inadempiente, la prestazione in parola verrà sospesa fino a che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione contributiva Solo allora la prestazione verrà erogata al Lavoratore.

ART. 01 - ASSISTENZA MALATTIA DAL 271° FINO AL 360° GIORNO DI INABILITA' AL LAVORO.

Mentre per il periodo dal 1° al 270° giorno l'indennità viene erogata ai lavoratori direttamente dall'impresa seguendo la regolamentazione prevista, per il successivo periodo (dal 271° al 360° giorno) la C.E.R.T. interviene direttamente a favore del Lavoratore con un contributo pari ad euro 12,99 giornalieri, al lordo delle ritenute fiscali, per tutti i giorni di calendario compresi nel periodo in parola.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 60 giorni dalla certificazione I.N.P.S., deve essere allegata:

- copia certificato di malattia attestante l'intero periodo.

ART. 02 - INABILITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE.

Ai lavoratori cui è stato riconosciuto da INAIL un grado di invalidità permanente pari o superiore all'11% è erogata una indennità pari a € 70,11 lordi, per ogni punto, calcolata sull'importo accertato e riconosciuto dall'INAIL.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 60 giorni dalla certificazione I.N.A.I.L., deve essere allegata:

- Copia certificato INAIL attestante il grado di inabilità accertata.

ART. 03 - INABILITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO FUORI DAL LAVORO.

A seconda dell'importo erogato dall'INAIL e comunque sino ad un massimo di € 5.164,94 lordi, viene corrisposto analogo importo allo stesso titolo.

Alla richiesta, da presentarsi su apposito modulo entro 60 giorni, deve essere allegato:

- Copia certificato I.N.A.I.L. attestante l'inabilità accertata e l'importo erogato.

ART. 04 - CONTRIBUTO DAL 91° AL 360° GIORNO DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE.

Dal 91° al 360° giorno di inabilità al lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, i Lavoratori interessati che hanno percepito l'assegno I.N.P.S. per il nucleo familiare fino al 90° giorno, possono richiedere alla C.E.R.T. un importo pari all'assegno suddetto.

Alla richiesta, da presentarsi su apposito modulo entro 60 giorni, deve essere allegato:

- dichiarazione dell'Impresa attestante l'importo mensile di quanto corrisposto dall'I.N.P.S. al 90° giorno;
- dichiarazione che dal 91° giorno non percepisce assegno I.N.P.S.

ART. 05 - RICOVERO OSPEDALIERO PER MALATTIA GENERICA.

In caso di ricovero ospedaliero per malattia generica, i Lavoratori non aventi diritto all'assegno I.N.P.S. per il nucleo familiare, percepiscono dall'I.N.P.S. soltanto i 2/5 dell'indennità per inabilità temporanea. La C.E.R.T. in questi casi corrisponde agli interessati una integrazione calcolata sulla base di coefficienti da applicare alla retribuzione di cui ai CCNL ed Integrativi Regionali.

ART. 06 - CONTRIBUTI PER PROTESI.

Condizioni generali.

L'importo complessivo per protesi nell'arco di cinque anni non può superare la cifra di euro 2.840,00. Il primo quinquennio decorre dalla data della prima fattura presentata. Il secondo quinquennio decorre dal quinto anno successivo alla data suddetta e così via.

I contributi per protesi vengono concessi ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla C.E.R.T. da almeno sei mesi all'atto della presentazione della domanda.

a) PROTESI DENTARIE.

Il contributo erogato per ciascun dente sostituito con protesi è fissato nella misura massima di euro 90,00.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data della fattura o ricevuta, debbono essere allegate:

- copia della fattura o ricevuta fiscale valida riepilogativa delle spese sostenute per l'intero intervento;
- dichiarazione dell'Impresa compilata in ogni sua parte;
- dichiarazione del medico compilata in ogni sua parte.

b) PROTESI ACUSTICHE.

Il contributo erogato per ciascuna protesi è fissato nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e documentata.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data della fattura o ricevuta, debbono essere allegate:

- copia della fattura o ricevuta fiscale valida riepilogativa delle spese sostenute per l'intero intervento;
- dichiarazione dell'Impresa compilata in ogni sua parte;
- dichiarazione del medico compilata in ogni sua parte.

c) PROTESI OCULISTICHE.

Il contributo erogato per ciascuna protesi è fissato nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e documentata.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data della fattura o ricevuta, debbono essere allegate:

- copia della fattura o ricevuta fiscale valida riepilogativa delle spese sostenute per l'intero intervento;
- dichiarazione dell'Impresa compilata in ogni sua parte;
- dichiarazione del medico compilata in ogni sua parte.

d) PROTESI ORTOPEDICHE.

Il contributo erogato per ciascuna protesi è fissato nella misura massima del 40% della spesa sostenuta e documentata.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data della fattura o ricevuta, debbono essere allegate:

- copia della fattura o ricevuta fiscale valida riepilogativa delle spese sostenute per l'intero intervento;
- dichiarazione dell'Impresa compilata in ogni sua parte;
- dichiarazione del medico compilata in ogni sua parte.

ART. 07 - CONTRIBUTO PER RIABILITAZIONE POST CHIRURGICA A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO.

Il contributo per riabilitazione post-chirurgica viene erogato a fronte delle spese sostenute dal Lavoratore per cure di riabilitazione e/o acquisto/noleggio di apparecchiature sanitarie di supporto.

L'importo massimo del contributo nell'arco di un biennio è fissato in euro 516,50.

Il contributo viene concesso ai Lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla C.E.R.T. da almeno sei mesi all'atto della presentazione della domanda.

Alla domanda da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data della fattura o ricevuta, debbono essere allegate:

- copia della fattura o ricevuta fiscale valida delle spese sostenute per ogni prestazione;
- copia certificato attestante l'avvenuta operazione chirurgica;
- copia certificato attestante l'infortunio sul lavoro.

ART. 8 - RIMBORSO GIORNATA LAVORATIVA PER VISITA SPECIALISTICA.

Il rimborso della giornata lavorativa per visita specialistica viene concesso ai Lavoratori regolarmente iscritti alla C.E.R.T. ed in forza, al momento della domanda e dell'assenza, di Impresa in regola con i versamenti. Il rimborso è determinato in euro 21,00 per ciascuna giornata di assenza. Il rimborso sarà proporzionato alle ore di effettiva assenza dichiarata.

Alla domanda da presentarsi entro tre mesi dall'assenza cui la domanda si riferisce, deve essere allegata:

- Copia del certificato dello specialista che ha effettuato la visita.

ART. 9 - MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE.

Nel caso di decesso del Lavoratore per infortunio sul lavoro o malattia professionale, la C.E.R.T. eroga le seguenti indennità:

a – nel caso di Lavoratore sposato con figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 12.395,00 al coniuge;
- euro 217,00 ad ogni figlio e/o familiare a carico.

b – nel caso di Lavoratore non sposato, vedovo con figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 12.395,00 al nucleo familiare;
- euro 217,00 ad ogni figlio e/o familiare a carico.

c – nel caso di Lavoratore non sposato, vedovo senza figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 1.085,00 a coloro che si assumono l'onere delle spese funerarie.

I familiari del Lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità, sono tenuti a presentare domanda alla C.E.R.T., pena decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data di decesso del lavoratore.

Alla domanda da presentarsi entro 180 giorni dall'evento cui la domanda si riferisce, deve essere allegata:

- copia del certificato di morte;
- dichiarazione di dove e quando si è verificato l'evento;
- atto notarile attestante gli aventi diritto alla erogazione;
- copia della fattura delle spese funerarie.

ART. 10 - MORTE PER INFORTUNIO AL DI FUORI DEL LAVORO.

Nel caso di decesso del Lavoratore per infortunio fuori dal lavoro, la C.E.R.T. eroga le seguenti indennità:

a – nel caso di Lavoratore sposato con figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 4.132,00 al coniuge;
- euro 181,00 ad ogni figlio e/o familiare a carico.

b – nel caso di Lavoratore non sposato, vedovo con figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 4.132,00 al nucleo familiare;
- euro 181,00 ad ogni figlio e/o familiare a carico.

c – nel caso di Lavoratore non sposato, vedovo senza figli e/o con altri familiari a carico:

- euro 1.033,00 a coloro che si assumono l'onere delle spese funerarie.

I familiari del Lavoratore deceduto, per ottenere la relativa indennità, sono tenuti a presentare domanda alla C.E.R.T., pena decadenza, entro e non oltre 180 giorni dalla data di decesso del lavoratore.

Alla domanda da presentarsi entro 180 giorni dall'evento cui la domanda si riferisce, deve essere allegata:

- copia del certificato di morte;
- dichiarazione di dove e quando si è verificato l'evento;
- atto notarile attestante gli aventi diritto alla erogazione;
- copia della fattura delle spese funerarie.

ART. 11 - CONTRIBUTI PER LO STUDIO.

I contributi di studio vengono concessi per i figli dei Lavoratori che frequentano Scuole Statali, legalmente riconosciute o parificate di cui agli appositi elenchi redatti dal Provveditorato alla Pubblica istruzione.

Hanno diritto a tali contributi i Lavoratori regolarmente iscritti alla C.E.R.T. che al momento della richiesta possono vantare almeno 150 ore di accantonamento presso la C.E.R.T. nel periodo dal 1° settembre al 30 aprile dell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, e dipendenti al momento della richiesta di Impresa iscritta alla C.E.R.T. ed in regola con i versamenti.

SCUOLE MEDIE INFERIORI.

Il contributo di iscrizione è determinato in euro 180,00, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun figlio studente. Alla domanda, che deve essere presentata, pena decadenza, dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha inizio l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta il contributo e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico, deve essere allegato:

- stato di famiglia;
- dichiarazione rilasciata dalla scuola nella quale si attesta l'avvenuta iscrizione del figlio all'anno scolastico in questione.

SCUOLE MEDIE SUPERIORI – CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Il contributo di iscrizione è determinato in euro 220,00, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun figlio studente. Alla domanda, che deve essere presentata, pena decadenza, dal 1° dicembre dell'anno solare in cui ha inizio l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta il contributo e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico, deve essere allegato:

- stato di famiglia;
- dichiarazione rilasciata dalla scuola nella quale si attesta l'avvenuta iscrizione del figlio all'anno scolastico in questione.

SCUOLE MEDIE SUPERIORI – PREMIO PROMOZIONE

Il contributo di promozione è determinato in euro 300,00, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun figlio studente che abbia conseguito, a chiusura dell'anno scolastico, una votazione media pari a 7/10 (esclusi i voti di condotta, educazione fisica, materie complementari e facoltative) o un giudizio corrispondente.

Alla domanda, che deve essere presentata, pena decadenza, non oltre il 31 dicembre dell'anno solare in cui ha termine l'anno scolastico cui si riferisce, deve essere allegato:

- stato di famiglia;
- dichiarazione rilasciata dalla scuola nella quale si attesta la votazione o il giudizio conseguito in ciascuna singola materia nell'anno scolastico in questione.

UNIVERSITA'

Il contributo di iscrizione è determinato in euro 1.350,00, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun figlio studente che abbia conseguito, a chiusura dell'anno scolastico, una votazione media pari a 24/30.

I figli per i quali viene richiesto il contributo devono aver sostenuto almeno un esame al primo anno e tre esami per ogni anno successivo, compreso il primo fuori corso, sia per i corsi di laurea di 5 anni che per quelli di 3 anni.

Alla domanda, che deve essere presentata, pena decadenza, non oltre il 60° giorno dalla fine delle normali sessioni di esame dell'anno accademico cui si riferisce, deve essere allegato:

- stato di famiglia;
- fotocopia del libretto universitario;
- certificato di iscrizione all'anno accademico cui si riferisce la domanda e da cui risulti se "in corso" o "fuori corso";
- documentazione da cui risulti la data di inizio e quella di fine dell'anno accademico della facoltà frequentata;
- dichiarazione del tipo di corso di laurea (5 anni o 3 anni).

ART. 12 - PREMIO GIOVANI PER INSERIMENTO NEL SETTORE EDILE.

Il premio viene erogato, per l'importo di € 820,00 al lordo delle ritenute fiscali, a favore di giovani che entrano nel settore edile e che abbiano i seguenti requisiti:

- età compresa tra 16 e 29 anni;
- che sia alle dipendenze di una Impresa edile iscritta alla C.E.R.T. da almeno 36 mesi di calendario e per i quali siano stati versati gli accantonamenti contrattuali previsti;
- l'Impresa presso la quale il Lavoratore è in forza sia in regola con i versamenti.

Si fa eccezione alle condizioni di permanenza, se un Lavoratore risulta disoccupato fino ad un massimo di 90 giorni, oppure e ha prestato servizio militare di leva, oppure sia risultato iscritto presso altra Cassa Edile.

Tali periodi non sono ostativi al fine del raggiungimento del diritto, però non sono utili al fine del conteggio del periodo di permanenza, purché gli interessati, al momento della presentazione della domanda, risultino dipendenti di Imprese edili regolarmente iscritte alla C.E.R.T.

Alla domanda, da presentarsi su apposito modulo entro 360 giorni dalla data di maturazione del diritto, debbono essere allegate:

- copia di un documento di riconoscimento;
- dichiarazione dell'Impresa attestante la regolare presenza in forza;

- copia del congedo militare (se il servizio è stato restato nel periodo interessato dalla domanda);
- certificato storico (eventuale) di altra Cassa Edile.

ART. 13 - PREMIO MATRIMONIO.

E' istituito un contributo pari ad euro 258,00 per le spese sostenute dal Lavoratore, dipendente di un'Impresa edile regolarmente iscritta alla C.E.R.T., in caso di suo matrimonio.

Alla domanda, da presentarsi su apposito modulo entro 180 giorni dalla data di maturazione del diritto, debbono essere allegate:

- copia del certificato di matrimonio.

ART. 14 - PREMIO FEDELTA'.

A partire dal 1° ottobre 2003 è istituito il premio fedeltà, che sarà erogato annualmente ai lavoratori che risulteranno regolarmente iscritti alla C.E.R.T. al 30 settembre ed in possesso dei seguenti requisiti:

- età pari o superiore a 25 anni;
- iscrizione e permanenza continuativa in C.E.R.T. nei 5 anni precedenti la data di erogazione del premio, per i quali siano stati versati gli accantonamenti contrattuali previsti;
- che in tale periodo abbiano maturato almeno 8.000 ore di lavoro entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di erogazione del premio;
- abbia percepito l'A.P.E.O. nell'anno in cui avviene l'erogazione del premio;
- l'Impresa presso la quale è in forza il Lavoratore sia in regola con i versamenti previsti alla data di erogazione del premio.

Il premio consiste in un assegno di importo lordo pari ad euro 100,00 per il primo anno, incrementato di euro 15,00 ogni anno fino al raggiungimento del tetto massimo di euro 250,00. Tale importo rimarrà costante negli anni successivi.

ART. 15 - FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO.

La C.E.R.T. doterà i lavoratori alle dipendenze di Imprese iscritte alla C.E.R.T. ed in regola con i pagamenti, di indumenti antinfortunistici (D.P.I.), adeguati al tipo di attività dei lavoratori, tramite due forniture annue.

La Ditta fornitrice consegnerà il vestiario e le scarpe presso la sede della Impresa, che provvederà alla distribuzione ai Lavoratori aventi diritto in forza al momento della consegna del materiale.

FORNITURA ESTIVA.

Verrà effettuata nel corso del mese di maggio e spetta ai lavoratori che:

- 1 – siano in forza di un'Impresa iscritta alla C.E.R.T. all'atto della spedizione;
- 2 – l'Impresa sia in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento C.E.R.T.;
- 3 – abbiano accantonato presso la C.E.R.T. almeno 400 ore valide ai fini A.P.E. nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno precedente la data di consegna.

FORNITURA INVERNALE.

Verrà effettuata nel corso del mese di ottobre e spetta ai lavoratori che:

- 1 – siano in forza di un'Impresa iscritta alla C.E.R.T. all'atto della spedizione;
- 2 – l'Impresa sia in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento C.E.R.T.;
- 3 – abbiano accantonato presso la C.E.R.T. almeno 400 ore valide ai fini A.P.E. nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno precedente la data di consegna.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione ed evasione degli ordini per la fornitura, le taglie e le tipologie devono essere comunicate alla C.E.R.T. entro il 28 Febbraio, per la fornitura estiva, ed entro il 15 Settembre, per la fornitura invernale, di ciascun anno.

Al di fuori di tali scadenze non sarà possibile dare corso a forniture suppletive.

Non saranno effettuate sostituzioni di prodotti se non in caso di palese difettazione del prodotto.

Eventuali variazioni di taglia e/o tipologia devono essere comunicate entro le scadenze di cui sopra.

ART. 16 - SUSSIDI STRAORDINARI.

La C.E.R.T. può concedere in casi eccezionali di comprovata necessità ed a insindacabile giudizio della Presidenza, un sussidio straordinario ai Lavoratori che ne facciano specifica richiesta.

A tale scopo viene istituito un apposito fondo di euro 5.000,00 annui.

Il Lavoratore deve presentare domanda alla Presidenza, illustrando dettagliatamente i motivi della richiesta e dettagliando le eventuali spese sostenute.

Il Lavoratore deve essere iscritto alla C.E.R.T. ed alle dipendenze di Impresa iscritta alla C.E.R.T. ed in regola con i versamenti.

ART. 17 - FONDO ASSISTENZA PER DIPENDENTI DI IMPRESE FALLITE.

In favore di Lavoratori dipendenti di Imprese iscritte alla C.E.R.T. dichiarate fallite e/o ammesse al concordato preventivo, viene istituito, ove ne esistano le possibilità, un fondo di assistenza.

Ai Lavoratori dipendenti di Imprese iscritte alla C.E.R.T. dichiarate fallite da non più di sei mesi e che risultano tali dalla documentazione pervenuta alla C.E.R.T., vengono concesse, dietro richiesta del Lavoratore, le prestazioni contrattuali, non percepite alla data della dichiarazione di fallimento, cui avrebbe avuto diritto se l'Impresa avesse continuato ad effettuare i versamenti dovuti.

Per le Imprese richiedenti l'ammissione a concordato preventivo, il fondo opererà, per le prestazioni contrattuali a favore del Lavoratore a partire dallo scadere del sesto mese dalla presentazione della richiesta alle autorità giudiziarie competenti, fino alla data di ammissione al concordato stesso.

La C.E.R.T. provvederà ad inserirsi nella procedura fallimentare o concordataria per il recupero della somma di propria spettanza.

VERRANNO SOSPESE LE DOMANDE INCOMPLETE, INESATTE OVVERO MANCANTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SOPRA INDICATA, IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE.

Letto, confermato e sottoscritto

CNA Costruzioni	Toscana _____	FILLEA – CGIL	Toscana _____
CONFARTIGIANATO Costr.	Toscana _____	FILCA – CISL	Toscana _____
ANIEM – CONFIMI	Toscana _____	FENEAL – UIL	Toscana _____
ARCPL – LEGACOOP	Toscana _____		
ATCPL – AGCI	Toscana _____		
CASARTIGIANI	Toscana _____		
FEDERLAVORO	Toscana _____		
CONFAPI – ANIEM	Toscana _____		